

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

---

III. LEGISLATURA  
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 32<sup>a</sup><sub>ste</sub> SITZUNG  
30-1-1958

INDICE - INHALTSANGABE

**Disegno di legge n. 48:**

„Sottoscrizione di obbligazioni della Finanziaria Industrie Regionali S. p. A. - Trento„  
*pag. 3*

**Disegno di legge n. 42:**

„Concessione di un contributo alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano per la riforma dei servizi di ragioneria e di statistica su base meccanografica“.

*pag. 18*


**Gesetzentwurf Nr. 48:**

„Zeichnung von Schuldverschreibungen der Aktiengesellschaft „Finanziaria Industrie Regionali - Trient„  
*Seite 3*

**Gesetzentwurf Nr. 42:**

„Gewährung eines Beitrages an die wechselseitigen Landes-Krankenkassen von Trient und Bozen für die Neuordnung der Rechnungsdienste und der statistischen Dienste auf mechanographischer Grundlage“.

*Seite 18*



**Presidente:** dott. Remo Albertini

**Vicepresidente:** dott. Silvius Magnago

Ore 9.40.

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Appello nominale.

**TRENTIN (Segretario - D.C.):** (fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE:** Lettura del processo verbale della seduta del 29.1.1958.

**TRENTIN (Segretario - D.C.):** (Legge il processo verbale).

**PRESIDENTE:** Osservazioni sul verbale? Nessuna. Il verbale è approvato. Allora desidero io fare alcune osservazioni che vorrei far inserire a verbale.

Permettetemi che prima di dare inizio all'odierna seduta che prosegue il dibattito di ieri, prenda la parola per esprimere il mio pensiero sui motivi della mia decisione di sospensione della seduta di ieri sera e di rinvio ad oggi.

Il capogruppo del S.V.P. ha svolto in lingua tedesca alcune considerazioni circa il sistema di votazione. Egli si è rivolto a me, per quanto ho potuto capire, per proporre un diverso sistema di votazione chiedendo inoltre che sia il Consiglio Regionale a decidere circa il sistema di votazione da applicarsi nel caso in esame.

Essendo la questione sollevata delicata e complessa, ho sentito il bisogno di avere la traduzione in lingua italiana. L'art. 119 del Regolamento dichiara che nelle adunanze degli organi collegiali della Regione e quindi in Consiglio Regionale, può essere usata la lingua tedesca. Su richiesta di un Consigliere deve venir fatta la traduzione nella lingua del richiedente.

Sia i Consiglieri che i membri della Giunta in parecchie altre occasioni, specie di fronte ad importanti dichiarazioni, hanno sempre chiesto la traduzione. In casi particolari si è anche sospesa la seduta del Consiglio per dar modo di fornire la traduzione e alla Giunta e ai Consiglieri.

In questo caso, trattandosi di questione di regolamento, tale richiesta è stata fatta da me. Penso che i diritti sanciti dal Regolamento per i Consiglieri possano intendersi estesi anche al Presidente del Consiglio.

Ho fatto presente al cons. Mitolo tale mio desiderio. Purtroppo per la stanchezza del nostro traduttore non si è potuto avere la traduzione sul momento, nè il cons. Brugger ha voluto provvedere lui stesso a farla. Nessuno glielo può imporre, tanto più trattandosi di dichiarazione non letta; era evidente quindi che non rimaneva altra scelta al Presidente del Consiglio, essendo già le ore 18,25, che rinviare la seduta al giorno successivo, per dar modo di avere la traduzione scritta dell'intervento Brugger.

Sono fuori luogo quindi e scortesie verso il sottoscritto e le espressioni del cons. Mitolo, il quale di fronte alla mia richiesta ebbe a dire che avevo ben capito l'intervento Brugger, con ciò insinuando che essa non era motivata da ragioni obiettive, e quelle di altri Consiglieri che in pubblica seduta hanno avuto modo di sindacare la mia decisione.

Devo quindi, con grande dispiacere, rendere noto il mio stato di disagio di fronte a questo atteggiamento per lo meno scortese.

Faccio tutto lo sforzo possibile per presiedere questo Consiglio con strumenti non del tutto adeguati, con strutture burocratiche insufficienti ad un suo migliore funzionamento, con un regolamento in parte lacunoso. Cerco di essere il più possibile imparziale facendo ri-

spettare i diritti di tutti i Consiglieri prescindendo dalla loro appartenenza a questo o a quel gruppo. Questo compito non è possibile se non viene incontro una maggiore sopportazione reciproca, un contegno più cortese degli uni verso gli altri e la piena fiducia verso il sottoscritto Presidente.

Sono sempre a disposizione del Consiglio per tutti i suggerimenti che lo stesso vorrà dare per migliorarne il funzionamento; accetto di buon grado qualunque critica verso il mio operato, ma non posso passare sotto silenzio l'atteggiamento scortese avuto nei miei confronti da alcuni Consiglieri che hanno criticato senza fondamento la mia decisione di rinvio.

PARIS (P.S.D.I.): D'accordo.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Perfettamente d'accordo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Vorrei dire, onorevole Presidente, due parole in merito al pensiero del cons. Mitolo.

Credo, data la stanchezza che ieri sera indubbiamente in quest'aula c'era, credo che le parole dette anche nella confusione che si era determinata non siano state afferrate nel dovuto modo, o per lo meno non ci sia stata l'atmosfera sufficiente per poterle comprendere nel senso con il quale erano state dette. Mitolo, quando affermò che il Presidente di questo Consiglio aveva capito, non si arrogava il diritto affatto di interpretare il pensiero del Presidente, ma solo voleva dire che anche lei aveva compreso quale era l'intendimento della dichiarazione di Brugger, il quale in sostanza aveva chiesto di mettere la legge in votazione separata. Fino a questo limite bisogna comprendere la dichiarazione di Mitolo. Evidentemente il Consigliere non aveva pensato ad una cosa, che lei è arbitro di decidere quale sistema di votazione si applicherà successivamente e quindi era suo desiderio conoscere fino in fondo quelle che erano le argomentazioni e le proposte della S.V.P. per invocare il primo metodo di votazione, cioè la votazione separata.

Però, onorevole Presidente, l'argomentazione fondamentale sulla quale si era basato tutto l'intervento di Brugger era già stata espressa ed era quella appunto di considerare questa legge come il bilancio o una variazione di bilancio. Tutte le altre argomentazioni erano infinitamente inferiori, per valore, a questa argomentazione proposta dal consigliere Brugger, tanto è vero che in sede di discussione nella commissione legislativa si era a lungo argomentato e combattuto da parte dei Consiglieri di lingua tedesca per introdurre nel bilancio una apposita voce che prevedeva lo stanziamento di 300 milioni per la Caproni.

Quindi solo in questi limiti prego di voler considerare la dichiarazione di Mitolo e non come il desiderio di interpretare il suo pensiero, perchè il pensiero del Presidente della Assemblea non lo interpretiamo, noi lo eseguiamo. D'altronde l'affermazione di Mitolo non era intesa nemmeno ad infirmare quelli che sono i diritti sanciti dallo Statuto al gruppo di lingua materna tedesca. Egli sa benissimo che hanno il diritto di avere la traduzione e non aveva nessuna intenzione di evitare la traduzione. Lei sa che dopo due giorni e mezzo che si discute ampiamente e profondamente di questa legge, ad un certo momento la legge doveva essere votata e per un incidente, del quale non ha colpa nessuno, ci si è dovuti ritrovare stamane. Entro questi limiti prego di volere considerare la affermazione di Mitolo che non era affatto irrispettosa nei suoi confronti nè nei confronti dei diritti del gruppo di lingua tedesca.

MITOLO (M.S.I.): Per quanto sia sicuro che il collega Ceccon abbia interpretato il mio pensiero, tengo a dichiarare che la mia interruzione non solo non ha voluto significare mancanza di riguardo verso il Presidente, perchè dire che ritenevo che lei avesse compreso non penso che possa rappresentare una qualsiasi menomazione del suo prestigio, della sua dignità, del suo onore. Avevamo compreso tutti, ho ritenuto di dover dire, interrompendo, che pensavo che avesse capito anche lei e quindi

potesse ritenere, come ritenevamo anche noi, che la traduzione fosse superflua, tanto chiaro, preciso era stato l'intendimento espresso dal cons. Brugger sia attraverso il suo intervento diretto sia attraverso la traduzione. Mi permetta di dire, signor Presidente, che ho ritenuto irriparabile il modo con il quale lei ha interrotto la seduta del Consiglio, irriparabile per la forma, irriparabile soprattutto per quel gesto direi quasi di assolutismo che lei ha voluto fare. A un certo momento lei ha rotto quello che poteva essere un dialogo fra il Consiglio e lei e, secondo me, ha mancato di rispetto più lei verso il Consiglio che non quello che abbiamo potuto fare noi con quella assolutamente spontanea interruzione. Questo volevo dirle perchè mi piace parlar chiaro.

**NARDIN (P.C.I.):** Peggio « il taccon che il buso »!

**PRESIDENTE:** Volevo dire a Mitolo che egli poteva dire quello che voleva, ma prima di tutto non aveva chiesto la parola, nè aveva il diritto di parlare ieri sera, ed era meglio che chiedesse la parola. Ad ogni modo avevo detto a lei che chiedevo io la traduzione, e quindi quando lei mi dice « ma lei ha capito bene », evidentemente induce a ritenere che io abbia creato un pretesto per avere la traduzione, sono due le cose e non si possono nascondere. Perchè se lei non avesse saputo, ma io mi sono rivolto a lei dicendo che sono proprio io che chiedo la traduzione. Trattandosi di una questione di regolamento, anche se il significato lo avevo appreso, desideravo avere la traduzione. E' sempre stata usata questa cortesia, non solo verso la Presidenza ma anche verso un qualsiasi Consigliere e gruppo che, se richiesta, sia data la traduzione. Se ieri sera non è stato possibile era evidente che bisognava rinviare i lavori, perciò la decisione del rinvio era la più che logica e fondata su ragioni obiettive.

Erano le 6.30, e nessuno qui alla Presidenza era intervenuto e voleva fare la seduta notturna, nè era il caso di farla, nè potevamo affrontare questione di procedura con la preventiva traduzione alle 6.30 di sera. Penso che il rinvio, fatto dal sottoscritto, dell'assemblea,

rientri nei suoi diritti e non sia per niente un atto irriparabile verso il Consiglio stesso. Se lei la pone in questi termini evidentemente continua a perseverare nel ritenere addirittura fuori posto ed a sproposito il mio comportamento di ieri sera, invece di portare qui le ragioni che aveva esposto il suo collega Ceccon. Ad ogni modo resta a verbale la sua dichiarazione, resterà a verbale pure che lei ha ritenuto che io abbia fatto un gesto di imperio per rinviare una seduta alle 6,30, che doveva essere rinviata anche se non lo avessi deciso io! Se il Presidente non ha neanche questi poteri ed è un atto d'imperio di fronte al Consiglio, non so quali poteri restano al Presidente del Consiglio! Comunque è stata una interruzione la sua a sproposito e non era motivata da niente e da nessuna ragione.

**BRUGGER (S.V.P.):** Mi rendo conto che l'origine di questa non bella situazione nella quale attualmente si trova la Presidenza, sono io. Però devo anche ammettere e i signori Consiglieri avranno sentito, che neanche io ieri mi sentivo più in grado di tradurre ciò che avevo detto e non ritenevo giusto tradurlo o dare un resoconto succinto, perchè ritengo che se si fosse compreso ciò che si voleva, non si siano comprese tutte le argomentazioni che avevo portato, è per quello che cercavo, e pregavo che si volesse tradurre, possibilmente in modo esatto. Prego il Presidente di voler provvedere, affinché queste cose non succedano più, alla traduzione simultanea. Con ciò credo che tutte queste obiezioni sarebbero tolte.

**PRESIDENTE:** Io avevo chiesto al rappresentante del vostro gruppo che se continuate a parlare in lingua tedesca, come avete diritto, allora bisognerà provvedere ad una diversa organizzazione, tanto più che in collegamento anche con il Vice Presidente si era esaminata la questione. Perchè se invece si andava avanti come prima, potevamo soddisfare le esigenze così, se invece si vuole la perfetta bilinguità è evidente che il servizio traduzione è insufficiente. Ritengo che il Consiglio non sia almeno d'accordo con la dichiarazione di Mitolo sulla interpretazione dei miei motivi di

rinvio. Perchè se fosse d'accordo, allora dovrei pensare diversamente.

PARIS (P.S.D.I.): Su questa sua dichiarazione, noi comprendiamo lo stato di disagio che si è venuto a creare ieri sera, senza con ciò volere menomamente scalfire la capacità di resistenza del traduttore, perchè un solo traduttore non può svolgere qui tutta l'attività di stenografo e contemporaneamente di traduttore, che è un lavoro faticosissimo. Quindi se non è possibile provvedere subito al sistema della traduzione simultanea, per lo meno si cerchi di affiancare al traduttore ufficiale un altro traduttore.

Per quanto riguarda l'incidente, il mio gruppo dà pienamente ragione al Presidente, perchè è nel suo diritto sospendere la discussione e chiedere la traduzione. E' lui che deve prendere la decisione sul modo di votazione e quindi è naturale che, se ha in sé il senso della responsabilità del suo posto e delle sue decisioni, egli voglia sentire tutte le argomentazioni adottate nella richiesta di questa votazione diversa dalle precedenti. Quindi per noi l'operato del Presidente è completamente, non giustificato, chè non ha bisogno di giustificazioni, ma nella prassi normale dei suoi diritti e dei suoi doveri. Vorrei aggiungere che mi sorprende assai che nessun Consigliere della D. C., del gruppo del Presidente, che sono quelli che hanno protestato...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Che hanno protestato più di tutti!

PARIS (P.S.D.I.): ...e mi pare che hanno protestato soprattutto quelli che siedono in Consiglio da poco tempo, e forse non si rendevano conto della difficoltà della situazione, non prendano la parola per esprimere anche la loro adesione.

KESSLER (D.C.): Era mia intenzione prendere la parola prima che parlasse Paris, quindi per questo non lo autorizzo affatto ad interpretare il nostro pensiero.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma non l'hai chiesta!

KESSLER (D.C.): Queste sono insinuazioni, Paris, che non devi fare perchè si era deciso di prendere la parola prima. In ogni caso, per noi l'interpretazione di quello che è avvenuto ieri sera credo sia molto facile ed esplicita quando si pensi alla vicendevole stanchezza che aveva colpito Consiglieri, ufficio di Presidenza e tutti. In ogni caso ritengo, e questo lo dico al Presidente per conto del mio gruppo, che per quello che è avvenuto ieri sera indubbiamente non è da parte nostra intervenuta alcuna menomazione nella fiducia che noi abbiamo nel nostro Presidente e soprattutto la fiducia che abbiamo nel Presidente per la sua imparzialità, che mi pare la dimostri. Questo volevo dire per conto del mio gruppo, ma penso anche per conto di altri; penso anche di interpretare forse più profondamente il collega Mitolo dicendo che se qualche parola è stata detta, non va assolutamente interpretata nel senso di censura a quell'atteggiamento che il Presidente del Consiglio ha ritenuto, come può farlo, ha ritenuto di fare ieri sera.

Questa credo sia una dichiarazione più che ampia, e spero non solo per conto del mio gruppo, ma anche per conto degli altri gruppi, di una rinnovata fiducia al Presidente.

PRESIDENTE: Proseguiamo. La traduzione, prego.

*(Segue traduzione dell'intervento Brugger).*

PRESIDENTE: Come tutti vedono l'intervento era abbastanza complesso e quindi era utile che venisse esposto al Consiglio, perchè venne richiesta in sostanza la decisione e la discussione da parte del Consiglio circa il metodo di votazione. L'art. 94 del Regolamento, che disciplina i metodi delle votazioni del Consiglio, dice: « Ogni deliberazione del Consiglio Regionale è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa ».

Ora qui occorre individuare se ricorre il caso di un'eccezione alla norma generale circa il sistema di votazione. Brugger dice che qui

ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 73 dello Statuto, quindi la votazione dovrebbe farsi per Province. Vorrei esporre il mio pensiero e poi sentire anche quello del Consiglio, sentire anche quello che vogliono dire i Consiglieri su questa materia, richiamando il Consiglio anche sul fatto che su questa materia abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale.

In un caso analogo vi è stata una questione risolta dall'allora Presidente del Consiglio Magnago, diversamente, cioè con la votazione separata. Ora su questa controversia la Alta Corte Costituzionale dice appunto brevemente... (*legge dalla sentenza n. 57 dell'Alta Corte Costituzionale di data 17 aprile 1957*). Qui abbiamo una sentenza della quale dobbiamo tener conto, come Consiglio Regionale, per decidere sul sistema di votazione.

E' vero che non abbiamo qui il bilancio, qui abbiamo l'esercizio provvisorio del bilancio e quindi l'art. 2 non verrebbe ad essere una variazione di bilancio, ma pone la necessità di fare una variazione di bilancio. La legge, questa legge, votata, obbliga il Consiglio Regionale e la Giunta a predisporre ed a portare in Consiglio Regionale la variazione di bilancio, nel caso presente il bilancio del 1958 variato secondo le disposizioni di legge; in quel caso ed in quella occasione può venire esercitato il diritto dei Consiglieri appartenenti alla Provincia di Bolzano di votare separatamente. Se questa votazione fosse contraria, evidentemente la legge non potrebbe avere efficacia, perchè manca del provvedimento finanziario che la sostiene. Ciò vuol dire che la votazione dello art. 2 non impegna il Consiglio a votare domani la variazione di bilancio o il bilancio per questa materia.

Penso che questo sarebbe esagerato, perchè allora si che il gruppo di lingua tedesca potrebbe dire: voi mi maggiorizzate in questa votazione in maniera tale che domani diventa obbligatorio fare una votazione anche per la variazione di bilancio. No, in quella operazione se il gruppo di lingua tedesca non ha modificato il suo atteggiamento, può votare contro, chiedendo la separazione delle votazioni e pen-

so che in quel caso abbia ragione. Voi dite che allora si ricorre al rimedio della approvazione data dal Ministro prevista dall'art. 73, ma con questo non abbiamo i risultati che ci proponevamo. Ma d'altro canto è evidente che l'art. 73 ha dovuto porre un rimedio nell'occasione in cui non si avesse la approvazione del bilancio.

Questo il mio pensiero, per questa occasione; non voglio entrare nel merito delle altre leggi già votate con questo sistema, perchè i casi precedenti non fanno specie, per quanto riguarda l'attuale. E' una prassi che è stata attuata però per sei leggi, ho qui l'elenco, nelle quali, con identiche disposizioni normative e di bilancio, abbiamo applicato il metodo della votazione unitaria. Ma, a parte questo, che è un precedente che non costituisce indicazione per la votazione attuale, contenendo l'art. 1° di natura normativa, quindi parte di una norma sostanziale e parte di una norma di bilancio, penso che dovremo provvedere alla votazione unitaria. Questo è il mio pensiero, come Presidente; adesso vorrei sentire il Consiglio ed apro la discussione in materia, per vedere se avete altri motivi per convincermi.

NARDIN (P.C.I.): Penso che questa discussione vada fatta in sede di approvazione finale della legge, non tanto sull'art. 2. Non è sugli articoli che si possa chiedere la votazione separata per Consigli Provinciali, ma soltanto in votazione finale del disegno di legge. Ma volevo sull'art. 2 fare una domanda al Presidente della Giunta Regionale.

Approvato l'art. 2 che fosse, siccome si rinvia tutto allo speciale stanziamento che dovrà essere introdotto per l'anno 1958 nel bilancio chiedo: che efficacia ha questa legge? Bisognerà attendere il bilancio per poter consentire alla Regione di iniziare le operazioni. Arriviamo alla seconda eventualità: si discute il bilancio, il Consiglio a maggioranza decide la non introduzione di questa spesa. Questa legge — ipotesi ampiamente fondata data l'aria che tira — allora che efficacia ha questa legge almeno per l'anno 1958? Nessuna. Non essendo introdotta la spesa nel bilancio, non possiamo pensare che, approvando il Ministro dell'in-

terno il bilancio, possa varare anche questa spesa particolare perchè il Consiglio decide addirittura di non introdurre la spesa nel bilancio.

Non potrà certamente il Ministro dell'interno, per quanta buona volontà possa avere verso la maggioranza, non potrà prendere in esame il bilancio della Giunta Regionale, ma deve prendere in esame il bilancio del Consiglio Regionale. Allora è inutile discutere un disegno di legge di questo genere, bastava una mozione della Giunta Regionale di generico o preciso impegno a questo riguardo nei confronti della F.I.R., e basta. Perchè non possiamo iniziare nessuna operazione prima che non sia approvato il bilancio. E' la domanda che pongo al Presidente della Giunta Regionale: che efficacia ha l'approvazione di un disegno di legge del genere? E' un'approvazione eventualmente accademica, ma dal punto di vista concreto questa legge non ha alcuna efficacia. Bisogna attendere il bilancio e attendere se il Consiglio Regionale a maggioranza vorrà introdurre nel bilancio questa spesa.

Ho assistito con inconsueto interesse alle discussioni che ci sono state in questi giorni, specie ho ascoltato le argomentazioni del signor Presidente della Giunta Regionale, ma mi sono accorto che è un castello faticosamente costruito per la complessità delle vicende che si sono andate sviluppando attorno a questo particolare problema; capivo che tutto questo castello era costruito sulla sabbia perchè il termine perentorio del 31 di questo mese non conta niente.

Perchè il Consiglio Regionale, oggi, anche approvando questa legge, la approva così accademicamente, cioè esprime un certo impegno della maggioranza nei confronti della « Finanziaria » per quanto riguarda questi 600 milioni. Null'altro. Bisognerà attendere il bilancio con tutte le dovute conseguenze. Ecco, mi pare, dove sta la debolezza di tutta la situazione. Comunque, siccome non sono di quelli che sono molto certi solo delle proprie convinzioni, pongo il problema in forma interrogativa al Presidente della Giunta Regionale, perchè mi pa-

re che su questo, prima ancora di discutere la questione posta da Brugger, e trattata dal Presidente del Consiglio, su questo sarebbe bene avere un'idea precisa.

Per quanto riguarda la primitiva questione, cioè la votazione separata, penso che la sede più opportuna sia quella della votazione finale del disegno di legge.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ich lege mir darüber Rechenschaft ab, dass die Angelenheit eine schwierige ist. Ich möchte aber trotzdem, ausgehend vom Urteil des Verfassungsgerichtshofes, dartun, dass die Lösung, die der Präsident des Regionalrates angekündigt hat, nicht so zwingend aus dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes abgeleitet werden kann. Der Verfassungsgerichtshof hat im Grunde zwei Urteile gefällt, zwei Behauptungen. Das Gesetz, das sogenannte normative Bestimmungen enthält, durfte nicht als Ganzes einer getrennten Abstimmung des Regionalrates unterworfen werden.

Zweitens, es geht nicht an, dass der Innenminister auf Grund des Art. 73 auch Bestimmungen normativen Charakters genehmigen kann. Also das sind sozusagen feststehende Punkte. Damit kann man schon feststellen, dass wir uns nicht in einem analogen Fall befinden. Dr. Brugger hat die Abstimmung über einen Artikel, den finanziellen Artikel eines Gesetzes, beantragt, dessen erster Artikel normativen Charakters ist, dessen zweiter Artikel finanziellen Charakters ist. Denn, wenn wir aus diesen beiden Feststellungen des Verfassungsgerichtshofes, und das sind die einzigen konkreten Feststellungen, ohne weiteres ableiten würden, dass kein Gesetz, das zum Teil normative, zum Teil finanzielle Bestimmungen enthält, irgendwie im Wege des Art. 73 die Schutzklausel, wenn man sie so nennen will, erfahren darf, kommen wir zu einer absurden Folge, dass, indem alle Gesetze, die finanzielle Belastungen beinhalten, nicht mehr der getrennten Abstimmung, und auch nicht der betreffende Artikel der getrennten Abstimmung unterworfen werden darf, der ge-

geschützte Landtag, die Mehrheit des entsprechenden Landtages, immer nur darauf angewiesen ist, den Haushalt der Region insgesamt abzulehnen, weil darin 1, 2 oder mehrere Posten enthalten sind, die zwangsläufig auf Grund eines vorher verabschiedeten Gesetzes hineinkommen müssen, und ich glaube, diese Folgerung allein macht schon klar, dass die Auslegung, die Tragweite des Art. 73, doch eine andere sein muss.

Ist es ein Schutz für einen Landtag gegen die Majorisierung durch den anderen Landtag, so muss sie dem Wesen nach darin bestehen, dass eben die Veranlagung der Ausgaben dieser Schutzbestimmung unterliegt, und das kann nur so erfolgen, dass eben jeweils die Bestimmungen, welche rechtlich die Pflicht zur Ausgabe schaffen, der getrennten Abstimmung unterworfen werden, auch wenn sie als solche in einem Gesetz enthalten sind, das teils normative, teils nicht normative Bestimmungen enthält.

Also der Antrag besteht in der Abstimmung, getrennt nach Provinzen, über den einzelnen Artikel, nicht über das Gesetz, das ist schon ein Unterschied zur Lage beim Industrieförderungsgesetz, so dass ein neuer Fall entstanden ist, über den der Verfassungsgerichtshof keine Entscheidung getroffen hat, über den er eventuell, wenn das Gesetz durch einen Landtag angefochten wird, eine neue Entscheidung treffen könnte, wobei er sich vor die Lage gestellt sieht, diese Schutzbestimmung in ihrer wirklichen Tragweite, ihrer Substanz nach anzuerkennen oder eine ganz absurde Folgerung anzuerkennen, zuzulassen, dass sie praktisch weitgehend die Aufhebung dieser Schutzbestimmung als solche bedeutet, das heisst, der geschützte Landtag hätte nur das einzige Mittel, gegen den Haushalt zu stimmen.

Der Verfassungsgerichtshof hat aber auch, und das ist ein anderer Punkt, der dritte Punkt, der feststeht, er hat zugegeben, dass die Auslegung, die der Art. 19 des Haushaltsgesetzes der Region dem Art. 73 gegeben hat, richtig sei. Er hat den Art. 19 als solchen, die

Auslegung, die dort getroffen worden ist, anerkannt. Er hat den Art. 19 nicht kritisiert und wir berufen uns hier, und ich glaube, hier liegt die entscheidende Stärke unserer Argumentation, auf den Art. 19. Der Art. 19 geht davon aus, es handle sich darum, eine Aenderung im genehmigten Haushalt einzuführen. Es liegt ein genehmigter Haushalt vor.

Der Regionalausschuss könnte nicht drei oder vier Monate Ausgaben tätigen, wenn auch nur jeweils 1/12, auf Grund eines Haushaltes, der nicht rechtlich existiert. Der Haushalt ist rechtlich existent. Er könnte sonst vom Regionalausschuss gar nicht verwaltet werden. Der Regionalausschuss fasst regelrechte Beschlüsse, die registriert werden auf Grund eines Haushaltes, der regelrecht genehmigt ist, wenn auch mit dem Vorbehalt, dass man darauf zurückkehrt, um ihn in merito zu diskutieren. Aber es kann ja passieren, es könnte passieren, es ist im Haushaltsgesetz auch vorgesehen, dass der Haushalt nach der Periode seiner provisorischen Geltungszeit rückverwiesen wird.

Auch dann muss ein Haushalt weiter existieren, auch das ist vorgesehen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, damit glaube ich Argumente ins Treffen geführt zu haben, die die Entscheidung, die der Präsident des Regionalrates angekündigt hat, zumindest fragwürdig erscheinen lassen, dass die sogenannten Präzedenzfälle der Frostgesetze, die im Jahr 1957 genehmigt worden sind, keine Präzedenzfälle sind. Erstens war in den Gesetzen, die sich auf den Haushalt 1957 bezogen haben, jeweils eine Bestimmung enthalten, dass so und soviel Geld ausgegeben werden muss, mit Vorbehalt einer eigenen Bilanzabänderung, mit dem Vorbehalt, den Posten zu schaffen, durch eine eigene die erste, die zweite oder die dritte Bilanzabänderung, die durch getrenntes Gesetz des Regionalrates verabschiedet wurden, während in den Frostgesetzen, die den Haushalt 1957 nicht mehr belasten konnten, diese Bestimmung wegfallen musste, andererseits sie zu einer Zeit erfolgt sind, in der noch der alte Haushalt in Kraft war, der

nicht belastet werden konnte und andererseits kein Bezug auf den neuen Haushalt, um dessen Belastung es ging, hergestellt werden konnte.

Also ich möchte abschliessend behaupten, dass ein neuer Fall vorliegt, nicht analog dem Fall, der uns vorgelegen hat bei Abstimmung über das Industrieförderungsgesetz, indem über den Finanzartikel die getrennte Abstimmung beantragt worden ist, und dass die getrennte Abstimmung über diesen Finanzartikel durch den Art. 19 des Haushaltsgesetzes klar gefordert ist, und dass eine andere Auslegung, die mit sich bringt, dass nur aus Anlass der Diskussion des Gesamthaushaltes von dem Art. 73 Gebrauch gemacht werden könnte, ein Absurdum darstellt, weil dadurch weitgehend die Schutzbestimmung des Art. 73 aufgehoben würde.

*(Inizia la traduzione).*

**PRÉSIDENTE:** Essendo difficile la traduzione, l'Assessore Benedikter vorrebbe esporla personalmente in italiano.

**BENEDIKTER** (Assessore affari generali - S.V.P.): Riassumendo ho contestato che si tratti di un caso analogo, quello oggi sottoposto al Consiglio, rispetto al caso allora prospettato, rispetto al caso sul quale si è pronunciata la Corte Costituzionale, perchè qui la proposta è fatta per una votazione separata su un articolo concernente le misure finanziarie, mentre allora era stata effettuata una votazione separata su una legge contenente disposizioni normative e disposizioni finanziarie. Dalla sentenza della Corte Costituzionale emergono tre dati, tre punti pacifici.

Il Consiglio Regionale doveva votare con votazione unitaria quella legge, contenente disposizioni normative e disposizioni finanziarie, ed il Ministro dell'Interno non poteva approvare una legge contenente disposizioni normative. L'interpretazione data dall'art. 19 della legge sulla contabilità della Regione allo art. 73 è esatta, nel senso che l'art. 19 non è stato censurato, è rimasto in piedi. Partendo da questi tre punti fermi affermo che il caso non è identico, in quanto si propone l'applicazione dell'art. 73 alla disposizione finanziaria

di una legge che contiene altri articoli a carattere normativo.

Ora se l'art. 73 contiene una disposizione tendente a tutelare finanziariamente un Consiglio Provinciale rispetto all'altro Consiglio Provinciale, accettando la tesi che qualsiasi legge che contenga disposizioni normative e disposizioni finanziarie non possa essere sottoposta neanche nell'articolo concernente il finanziamento a votazione separata, si arriva ad una conseguenza assurda, che non può essere stata voluta dal legislatore, che questa tutela voluta dall'art. 73 può operare solo in occasione della votazione sul bilancio, nel senso che il rispettivo Consiglio Provinciale dovrebbe respingere il bilancio perchè esistono uno o due o più stanziamenti contro i quali si è pronunciato nel merito e che possono essere stanziamenti molto importanti, come è quello in questione.

Una conseguenza assurda che non può essere voluta, se la disposizione è una disposizione protettiva degli interessi finanziari di un Consiglio Provinciale. Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 19 credo che siamo perfettamente in linea chiedendo la sua esatta applicazione al caso concreto. L'art. 19 dice quando è necessaria la votazione separata, quando si tratta di votare il bilancio o una variazione al bilancio approvato. Ora, noi siamo di fronte ad un bilancio approvato provvisoriamente, il quale non contiene ancora lo stanziamento per l'«Aeromere», e nel quale con la disposizione di cui si tratta, introduciamo in via obbligatoria, in modo che dopo non ci possano essere più discussioni, in quanto si tratta di un imperativo giuridico, introduciamo una variazione.

Che il bilancio provvisorio sia un bilancio approvato non può essere messo in dubbio; la Giunta Regionale non potrebbe amministrare, esercire per tre mesi, o, in caso di rinvio, anche per ulteriori mesi, un bilancio che giuridicamente non esiste, lo amministra entro quei limiti dei 12 mi, ma amministra comunque un bilancio che è stato approvato e che ha un'esistenza giuridica.

Quindi, chiedendo nel caso concreto l'applicazione dell'art. 19 credo che siamo in linea con l'articolo, con lo scopo, con la *ratio* dell'articolo 73, e che la Corte Costituzionale si troverebbe di fronte ad un caso diverso e non analogo, non identico a quello sul quale si è pronunciata.

KESSLER (D.C.): Vorrei anzitutto dire a Brugger che non deve interpretare così in malo modo il fatto che non siano presenti in aula tutti i Consiglieri quando voi parlate la vostra lingua. Nessuno vi contesta il diritto di parlare in tedesco, ma d'altra parte dovete anche voi comprendere, se non giustificare, il fatto che qualche Consigliere del mio gruppo di lingua italiana ne approfitti per andare a prendere un caffè. Quindi non è per non voler sentire, ma è perchè si approfitta di quel momento per prendere un momento di riposo.

D'altra parte mi permetta di dire che avviene anche il contrario, e quando si fa la traduzione italiana del testo, prima detto in tedesco, molti Consiglieri della S.V.P. escono per andare a prendere il caffè. Non per questo voglio pensare che sia perchè non vogliono sentire l'italiano. Quindi vorrei che l'interpretazione fosse un po' più benevola.

Entrando nella questione sollevata con lo intervento del cons. Brugger ed adesso ribadita da Benedikter, vorrei anzitutto fare un'osservazione, cioè esaminare un certo atteggiamento assunto dal cons. Brugger, che veramente mi sembra grave, e, dico la verità, mi spiace che abbia scelto questa occasione per esprimersi così, e precisamente questo: dopo aver parlato a favore di questa determinata interpretazione ha anche affermato che esigerebbe che il Consiglio Regionale si adattasse a questa interpretazione soprattutto perchè il Consiglio Regionale dovrebbe interpretare le norme dello Statuto in quel certo spirito, ed a questo proposito affermava addirittura che è ben vero che Amonn a suo tempo, dopo l'emanazione dello Statuto di autonomia, ha affermato di essere contento e soddisfatto di questo Statuto di autonomia, ma, dice Brugger, questa affermazione indubbiamente la ha fat-

ta in perfetta buona fede, e soprattutto pensando che anche gli altri — indubbiamente sarebbe la parte etnica italiana — fossero in buona fede.

Quindi in sostanza mi pare che voi ponete la questione in questi termini: o voi interpretate la legge nel senso da noi sostenuto, altrimenti siete in mala fede!

Cari Signori, se noi poniamo le questioni in questi termini indubbiamente è difficile che possiamo andare d'accordo, perchè quando voi fate una certa interpretazione di un articolo dello Statuto o di un articolo qualsiasi della legge, noi ammettiamo che siate in perfetta buona fede; ma esigiamo che anche voi ammettiate che se sosteniamo la tesi contraria, siamo in buona fede.

Purtroppo, in questo Consiglio Regionale siamo chiamati spessissimo più che a fare i legislatori o gli amministratori, a fare i giuristi e soprattutto ad interpretare le norme dello Statuto. Ora ha ammesso anche l'Assessore Benedikter, all'inizio del suo intervento, che la questione che si sta in questo momento discutendo è un quesito difficile e complesso. Se lo ammettete anche voi *a priori*, dovete ammettere che anche noi quando ci ragioniamo sopra lo facciamo sforzandoci al massimo di dare un'interpretazione il più possibile esatta di norme positive che sono nello Statuto. Quindi vorrei proprio che voi recedeste da questo atteggiamento, dal pensare che se non interpretiamo la norma nel senso da voi desiderato lo facciamo per una qualsiasi causa diversa da quella di cercare di interpretarla nel migliore dei modi. La nostra interpretazione potrà essere errata, come potrà essere errata la vostra, ma tanto più che abbiamo a disposizione degli organi di giustizia superiori in questa materia mi pare che porre la discussione in questi termini non sia giusto, ma anzi sia un po' minare la nostra convivenza.

Detto questo che, francamente mi sembrava il rilievo principale da fare, entrando nel merito del problema esprimo modestamente la opinione che il Consiglio debba seguire la linea indicata dal suo Presidente, e questo per-

chè se noi dobbiamo interpretare e, ho detto prima, siamo chiamati a interpretare, delle norme positive, sia l'art. 73 che l'art. 19 della legge sulla contabilità regionale alla quale voi vi richiamate, mi pare siano esplicite l'una nel parlare di bilancio e l'altra nel parlare di variazioni di bilancio. Voi dite: questa la dobbiamo considerare una variazione di bilancio e quindi dovrebbe per analogia essere applicato l'art. 19, perchè altrimenti al gruppo etnico tedesco verrebbe meno quella garanzia che indubbiamente il legislatore ha voluto dargli con la formulazione dell'art. 73 dello Statuto. Signori, dico che non è vero e che non è possibile, perchè lo stanziamento previsto dal provvedimento che stiamo esaminando sarà poi collocato nel bilancio, in un bilancio che deve essere ancora approvato, e quando verrà in discussione dovrà essere approvato con quel famoso sistema previsto dall'art. 73. Quindi la garanzia voi l'avete!

Dice Benedikter: è un assurdo che il legislatore abbia voluto che il gruppo difeso debba votare contro tutto il bilancio perchè è in contrasto con solo due o tre articoli. Questo mi pare che sia stato il suo ragionamento, per dimostrare quindi che si deve applicare a casi come quello in esame l'art. 19 della legge sulla contabilità. Ma rispondo che se lei dice che quello è un assurdo non voluto dal legislatore, credo che si possa dire che sia un assurdo, che non è possibile che il legislatore abbia voluto concedere, secondo questa vostra interpretazione, un autentico diritto di veto al gruppo di minoranza. Questo dovete ammetterlo, perchè se questo principio lo volete applicare qui, lo applichiamo a tutte le leggi, e credo che il 99 % o il 98 % delle nostre leggi contengono una disposizione in materia finanziaria, e allora vuol dire che sarebbe un autentico diritto di veto in mano alla minoranza.

Mi pare che questo non sia possibile; la garanzia che l'art. 73 ha voluto attribuire indubbiamente vale come una maggiore difesa del gruppo tedesco, e voi l'avete in sede di votazione di bilancio. Al di fuori di questa sede penso che quella interpretazione che voi volete

dare a questa norma, sia errata. Ripeto: può darsi che la mia interpretazione sia errata, lo ammetto, però vi prego di considerare che questa interpretazione la faccio sforzandomi al massimo possibile, per quelle modeste cognizioni che ognuno di noi può avere, di interpretare queste norme e se assumo questo atteggiamento, questo lo dico per me, e lo dico sicuro di interpretare anche i colleghi del gruppo, non lo facciamo per farvi un torto, bensì perchè riteniamo che sia l'interpretazione esatta di una norma positiva che qui siamo chiamati ad interpretare.

MITOLO (M.S.I.): Brevemente dirò che secondo me il problema posto dai Consiglieri del S.V.P., così come tutti i problemi che essi hanno discusso in questa sede per questa legge, è un problema a carattere puramente dilatorio. La sentenza della Corte Costituzionale da essi richiamata ha annullato ed ha dichiarata illegittima una legge che era stata votata secondo la procedura che oggi viene proposta dai Consiglieri del S.V.P., e si ricordi bene che era una legge che conteneva una vera e propria variazione di bilancio, vi era un articolo che prevedeva una vera e propria variazione di bilancio.

Allora l'interpretazione che fu data all'art. 73 ed all'art. 19 della legge sulla finanza regionale, data personalmente senza sentire il Consiglio Regionale dall'allora Presidente del Consiglio Dr. Magnago, fu quella che la legge per i contributi alle piccole e medie industrie si dovesse votare secondo il sistema eccezionale previsto dagli articoli ricordati. Nessuna eccezione, nessuna obiezione fu sollevata allora dai Consiglieri del S.V.P., però impugnarono la legge in sede di Consiglio Provinciale. Il che lasciò intendere che quella votazione in quella forma fu deliberatamente voluta e approvata proprio per avere il modo di poter impugnare davanti alla Corte Costituzionale una legge che era stata avversata, recisamente avversata, così come è avversata la legge che stiamo discutendo da tre giorni.

La Corte Costituzionale disse che quella procedura era stata sbagliata. E si può anche

dissentire, secondo me, dalla sentenza della Corte Costituzionale e dalla motivazione che la Corte Costituzionale ha dato alla sua decisione, ma se la Corte Costituzionale ha detto che era sbagliata quella procedura, la procedura cioè eccezionale di votazione separata per Province per una legge che preveda una vera e propria variazione di bilancio, che cosa non direbbe oggi la Corte Costituzionale di fronte ad una legge come quella che stiamo esaminando, che non prevede nel modo più assoluto nessuna variazione di bilancio? Perché l'articolo 19 della legge sulla finanza della Regione rinvia al sistema di votazione previsto dall'art. 73 solo e semplicemente per i casi di variazione di bilancio già approvato, «ove occorra procedere alla modifica degli stanziamenti di bilancio già approvati», dice l'art. 19.

Noi non abbiamo approvato il bilancio e questa legge non può prevedere, nemmeno in ipotesi, una variazione di bilancio. Si dice da parte dei nostri contraddittori che l'esercizio provvisorio del bilancio da noi approvato debba essere equiparato al bilancio, il che è una interpretazione di carattere di comodo, puramente estensiva, che non può essere giudicata giusta in un caso del tutto eccezionale, e sulla eccezionalità di questa votazione la Corte Costituzionale, con la sentenza da voi richiamata, mette proprio il suo indice, e dice che solo nei casi tassativamente previsti dagli art. 73 e 19 può essere applicata la votazione separata per Province.

Quindi non vi dispiaccia, o signori del S.V.P., se vi dico che ritengo che voi volete ricorrere a questa misura perchè avete già in animo di adire alla Corte Costituzionale per far annullare la legge il giorno in cui certamente il Ministro dell'interno la approverà, se dovesse essere votata con quel sistema che voi proponete. E' un modo come un altro per spiegare la vostra preconcepita, deliberata opposizione, e lo avete dimostrato attraverso tutti gli interventi di questi giorni, che hanno avuto per i due terzi soltanto sapore politico, solo in minima parte hanno avuto un contenuto di carattere economico, giustificabile e apprezza-

bile dal punto di vista critico. E spero che il Presidente del Consiglio Regionale, il quale è arbitro dell'interpretazione del regolamento e certamente vorrà assumersi la responsabilità di interpretare il regolamento e la legge dello Statuto, così come questa responsabilità se la assunse il suo predecessore nella circostanza che ho richiamata, spero che il Presidente del Consiglio voglia porre fine a questa manovra dilatoria e condurre in porto la discussione con quella votazione della legge che il sistema giusto, il sistema previsto dal nostro regolamento stabilisce.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Mi pare doverosa anzitutto una risposta a quanto ebbe a chiedere Nardin. Egli pensa che quando una legge sia stata votata sia possibile poi in sede di bilancio prendere un atteggiamento diverso. Sono di contrario avviso: quando il Consiglio ha espresso una volontà, che ha assunto il carattere pieno, il Consiglio è obbligato a rispettarla. Immagini che cosa succederebbe nella vita dei Parlamenti se quando un Parlamento ha impegnato ormai lo Stato a determinati adempimenti, il successivo Parlamento o quel Parlamento stesso, a distanza magari di pochi mesi, in occasione di un'altra votazione, prendesse un atteggiamento diverso! Qui è stato detto più volte giustamente, che comunque si vada formando una maggioranza in Consiglio, quando il Consiglio ha deliberato, quella deliberazione è vincolante per tutti.

Perciò sono del pensiero che quando una legge, che porta con sè oneri finanziari, è stata votata, essa impegna il Consiglio agli adempimenti che sono in corso e devono trovare sede nel bilancio. Non sarebbe più possibile pensare altrimenti a nessuna legge, ad esempio con adempimenti dilazionati negli anni successivi; sarebbe attentare all'ordinamento ed alla sicurezza delle istituzioni e delle leggi adottare un criterio diverso, sarebbe semplicemente rivoluzionario.

Ed allora, diranno i rappresentanti del gruppo tedesco, se una legge che porta con sè oneri di bilancio, una volta votata con il si-

stema indicato dalla Corte Costituzionale (secondo me con una motivazione chiarissima e saggia); se una legge una volta votata ci costringe ad accettare l'inclusione nel bilancio per mantenere fede a questo principio che il Presidente della Giunta Regionale ha creduto di poter affermare, verrebbero meno la nostra possibilità di avvalerci dell'art. 73 anche in sede di bilancio? No signori; secondo me la corretta posizione in cui voi vi trovereste sarebbe questa: di fronte al capitolo che porta adempimento di una legge regolarmente votata in Consiglio con la procedura normale, voi dovete votare quel capitolo per quello stesso principio che obbliga tutti al rispetto delle deliberazioni validamente prese. Ma potete e dovete fare questo, è l'esercizio del vostro potere la valutazione complessiva del bilancio, e potete decidere dentro di voi se il bilancio che contiene quella norma debba essere non approvato o approvato; potrà darsi che quella tal norma e quel tale capitolo abbia per voi una portata decisiva, potrà darsi di no, potrà darsi che nella valutazione complessiva del bilancio, nonostante quel capitolo crediate di poter votare il bilancio, altrimenti non lo votate.

L'art. 73 è una norma eccezionale che va interpretata così. Essa è lì perchè a proposito dell'atto fondamentale amministrativo che noi dobbiamo compiere, si vuole che le due Province possano fare la valutazione complessiva della situazione amministrativa. E' un giudizio di insieme che siete chiamati a portare, perciò lo portate sul bilancio. Che poi noi con la nostra legge si abbia detto di portare quella procedura anche sulle variazioni di un bilancio votato, questo è stato un atto che abbiamo compiuto legislativamente, per dare ancora maggiore consistenza a quella che è stata la votazione del bilancio, e questo poteva anche non essere fatto e se è fatto, non credo che sia male, però non c'è nessun dubbio che l'impostazione corretta del vostro atteggiamento, come di quello della Provincia di Trento in una situazione analoga in cui sorgesse dissenso di vedute, sarebbe questo: di fronte a una legge regolarmente votata, il capitolo deve

passare perchè adempimento di una volontà ormai legittimamente manifestata e concretata del Consiglio, la votazione sul bilancio rimane libera ed è espressione di un giudizio complessivo che i due gruppi dei Consiglieri Provinciali devono fare.

Questa, secondo me, è la costruzione giuridica corretta ed anche la costruzione logica. Signori, se ci mettiamo sulla strada di considerare le leggi da applicarsi sei o sette volte come abbiamo fatto, per poi servirci nell'occasione in cui può nascere un dissenso come strumento di lotta, allora la nostra vita sarà un po' difficile, perchè la legge è quella tal cosa per la quale le opinioni possibili sono talvolta infinite e invece che essere insegnamento di una condotta corretta e serena, diventa strumento per l'espressione di una lotta politica. Ed allora il nostro compito amministrativo sarà soddisfatto meno bene di quanto abbiamo sperato di fare. La sentenza della Corte Costituzionale è di una chiarezza veramente ammirevole.

Scusate se ritorno al testo di quella sentenza che, per conto mio, dà pieno fondamento al criterio, all'indirizzo preso dal Presidente del Consiglio, il quale ha detto: la mia opinione è che questa legge debba essere votata con votazione unitaria. Scusate se la rileggo assieme a voi, di nuovo, ma è una sentenza che può essere giudicata fondamentale nella regolazione della nostra vita: « L'art. 73 dello Statuto e l'art. 19 della legge regionale ecc. prescrivendo, per la legge del bilancio e per le relative variazioni, una votazione separata da parte dei Consiglieri delle due Province, pongono una norma eccezionale ». Voi sapete e mi insegnate che le norme eccezionali non si possono applicare al di là dei casi in esse espressamente previsti. E' un principio fondamentale di diritto. « A parte la singolarità ecc., non è ammissibile che il sistema eccezionale di votazione previsto dall'art. 73, possa essere esteso ad altre leggi che non siano quelle previste da questo articolo ». Non è ammissibile la estensione di quella procedura a leggi che non siano previste in quell'articolo. E-

videntemente questa non è la legge del bilancio e « l'estensione urterebbe contro il principio fondamentale dell'unità ecc. ».

Ebbene, Signori, penso che la decisione che il Presidente del Consiglio mi pare stia per prendere sia assolutamente corretta, e penso che di fronte alle considerazioni che si sono svolte dovrebbe apparire molto facile a voi non insistere in una eccezione di questo genere che ha a priori il giudizio negativo di una così chiara esposizione della Corte Costituzionale. Se la discussione dovesse continuare vi chiederei comunque di dichiarare questo: se secondo voi sarebbe corretta la votazione separata, sarebbe cioè legittimo costituzionalmente l'intervento del Ministro dello interno, perchè una cosa tira dietro l'altra. Dovrebbe essere assolutamente pacifico per voi che l'intervento del Ministro dell'interno sarebbe assolutamente legittimo in sede costituzionale. Sarei assai contento che lo dichiaraste, perchè, come è stato ricordato, in quell'altro precedente è avvenuto qualche cosa di diverso. Ma questo non tocca la sostanza della questione.

SCOTONI (P.C.I.): Non è la prima volta che affrontiamo il problema dell'art. 73, e purtroppo come le altre volte e come spesse volte su questioni di regolamento o altro, invece di discuterlo a parte e singolarmente, inevitabilmente il dibattito avviene frammisto ad altri argomenti che in quel momento si stanno trattando, per cui ad un certo punto — a me succede questo e può darsi che succeda anche ad altri — si finisce col pensare alle conseguenze che l'una o l'altra interpretazione dell'art. 73, del regolamento o di altro articolo dello Statuto, avranno nel merito di quel provvedimento a proposito del quale la questione è sorta. Questo non credo che sia un buon metodo per cercare di interpretare una questione, la quale dovrebbe essere discussa in principio e poi applicata sempre rigidamente quando si presenti il singolo caso concreto.

Avevo anche chiesto che in sede regolamentare o di Norme di attuazione o di legge

regionale si trovasse il modo finalmente di dare un chiarimento completo, in quanto, come vi ricordate, i problemi non sono solo quelli riferibili al primo comma dell'art. 73, ma altre volte vennero sollevati problemi connessi con il secondo comma dell'art. 73, per vedere se quando si dice « la maggioranza dei Consiglieri delle Province di Trento e di Bolzano » si intenda la maggioranza degli assegnati o dei presenti, di quelli in carica ecc. Credo che veramente occorrerà arrivare a questo chiarimento, perchè le interpretazioni che sono state date che in certa misura indubbiamente si poggiano sulla sentenza, presentano degli inconvenienti.

Per me l'art. 73 è stata una garanzia data alle due Province, la garanzia cioè analoga un po' a quella che hanno sempre le Province nei confronti della costituzionalità delle leggi regionali: in quel caso si può fare ricorso alla Corte Costituzionale; in materia finanziaria, di merito, questo ricorso alla Corte Costituzionale non sarebbe ammissibile, ed allora fu cercato un arbitro, in un certo senso, e pensarono i Costituenti di trovarlo nel Ministro dell'interno, il quale è un po' più importante, un po' sopra la mischia direi, sopra gli interessi economici particolari delle due Province, e poteva forse giudicare con maggiore obiettività.

Però questo pone la domanda: che cosa può fare il Ministro dell'interno? E' obbligato, qualora un certo bilancio non ottenga la maggioranza prevista dall'art. 73, a mettere il visto e basta? A me sembra di no, perchè in questo caso l'art. 73 non conterebbe assolutamente nulla, si limiterebbe ad un compito puramente formale, senza nessun significato. Credo che il Ministro possa esercitare — non saprei dire in questo momento neanche bene in quale forma e con quale sistema — ma un certo diritto di esame, di composizione, di giudizio al di sopra delle controversie che possono avere portato al voto difforme fra i due Consigli Provinciali. Ma se tutti gli stanziamenti del bilancio fossero agganciati ad una legge, il Ministro si troverebbe con le mani

legate e non potrebbe fare altro che votare, e questo mi pare il primo inconveniente, che forse deriva dal fatto che coloro che furono portati a stendere quella disposizione dell'art. 73, (la Regione era una cosa nuova, non ben chiarita) con il pensiero probabilmente si avvicinarono di più ai Comuni ed alle Province, non solo alle Province di Trento e di Bolzano, ma alle Province di tutto il resto della Repubblica, Comuni e Province dove il bilancio è in sostanza l'atto fondamentale e dove non esiste potestà legislativa. Forse pensarono a qualche cosa del tipo di quello che faceva, sotto altro profilo e con altri intenti, la Commissione centrale per la finanza locale.

Qui però la situazione non è tale e accanto a questa difficoltà ne vedo un'altra. Prendiamo per esempio questa legge, legge che è stata presentata quando il bilancio, se i termini fossero stati rispettati, praticamente doveva essere in funzione, e se avessero potuto essere rispettati i termini della contabilità — non ne ha colpa nessuno, faccio una constatazione — il bilancio sarebbe stato discusso e approvato prima di questa legge. Allora questa legge avrebbe dovuto essere accompagnata da una variazione di bilancio: art. 19 sulla contabilità. Il fatto invece del tutto casuale che si sia in esercizio provvisorio, che quindi l'esercizio 1958 nel quale dovrà essere iscritto quel certo stanziamento non sia ancora entrato in vigore, porta a che non ci sia la necessità della variazione. Allora è possibile che una certa qual forma di garanzia che è stata attribuita alle Province, sia essa più o meno grande, ma che comunque esiste, sia affidata a termini di tempo casuali, al fatto se una legge sia presentata prima o dopo la approvazione del bilancio? Che se è presentata prima non ha bisogno della variazione, se è presentata dopo ha bisogno della variazione?

Credo che forse la soluzione migliore potrebbe essere questa, dal punto di vista generale. Che cioè si cerchi di far sì che le leggi sostanziali, quelle che dettano norme sostanziali, non contengano nella maniera più assoluta

un tentativo e non una regola, non infrangibile e assoluta, perchè ci possono essere delle difficoltà per attuare disposizioni di carattere finanziario, ma facciano sempre riferimento al bilancio. In quella sede credo ci sia della ragione da parte di quei Consiglieri che dicono che la valutazione deve essere globale, e penso anch'io che la valutazione debba essere globale, cioè nel senso che una Provincia deve ad un certo punto, se si ritiene torteggiata da come sono divisi e previsti gli stanziamenti, dare un giudizio globale; può darsi che ciò che sembra fare offesa sia di modesta entità, nel qual caso supererà la cosa; può darsi che le ritenga di natura veramente pregiudiziale e nociva, molto importante, nel quale caso giungerà a negare il bilancio. Ed allora, così facendo, qualora non sia già tutto vincolato, almeno nell'ammontare rimarrà la possibilità al Ministro di esercitare la funzione, che mi pare senz'altro gli affidi l'art. 73, cioè trovare una composizione e una mediazione, che può anche essere un giudizio di torto da una parte o di ragione dall'altra, oppure una composizione in merito alle questioni che sono sorte.

Concludo riaffermando l'esigenza, secondo me, che si debba cercare veramente di trovare una soluzione che, interpretando lo spirito oltre che la lettera dell'art. 73, possa essere da tutti considerata equa e giusta. Per il momento, mancando ancora questa decisione, e avendo affrontato il problema nel suo carattere più ampio e complessivo, in questa situazione mi sento di accettare la proposta formulata o la volontà che ha preannunciato il Presidente del Consiglio Regionale. Però chiederei che ciò non venga considerata una cosa definitiva e pacifica per sempre, ma che sull'argomento si voglia ritornare per vedere se è possibile ovviare agli inconvenienti a cui accennavo e ad altri che ve ne possono essere, altri che ci sono senz'altro, e cercare di avere un giudizio definitivo che possibilmente trovi la soddisfazione comune.

**PRESIDENTE:** Penso che la discussione possa considerarsi chiusa per quanto riguarda l'oggetto, la questione di regolamento. Ri-

tengo che sarebbe stato bene se la legge fosse stata presentata col bilancio già approvato dal Consiglio, e allora l'eccezione dei Consiglieri Scotoni e Nardin non avrebbe avuto modo di essere sollevata. D'altro canto ci troviamo di fronte ad una situazione quale quella che ci viene presentata, e nessuno può sindacarne il perchè e il per come. Forse non succederà più la presentazione di una legge in carenza del bilancio approvato.

Nelle varie tesi esposte propendo per quella da me sostenuta, in esecuzione all'interpretazione data dalla sentenza stessa, anche se ritengo siano fondate o per lo meno ragionevoli alcune riserve presentate, sviluppate, non sul sistema di votazione ma sul fatto della mancanza del bilancio a cui fa riferimento l'art. 2. L'art. 2 non potrebbe essere messo in votazione separata, ma solo l'art. 3, perchè parla di legge eventualmente da proporsi in sede separata, anche se su questa materia la sentenza non dice nulla, perchè lascia implicito il metodo e il come l'Assemblea dovrebbe produrre la votazione su una legge di bilancio o di variazione di bilancio, se fare cioè le votazioni anche per i singoli articoli della legge. Ma qui vedremo questo problema e sentirò i Capigruppo anche per non affrontare una discussione in sede di bilancio per un regolamento provvisorio nella discussione e nella votazione del bilancio, perchè qui manchiamo veramente di regolamento.

Comunque adesso pongo in votazione lo art. 2, come proposto della Giunta Regionale.

**NARDIN (P.C.I.):** Vorrei chiedere che venisse posto in votazione l'art. 2 in forma separata.

**SCOTONI (P.C.I.):** Non per Province!

**NARDIN (P.C.I.):** Non per Consigli Provinciali, ma separatamente, perchè personalmente mi sento favorevole ai 300 milioni relativi all'esercizio 1958, mentre relativamente ai restanti 300 milioni ripartiti sul 1959 e 1960 mi asterrò, in quanto confido che, superati i sei mesi previsti dal regolamento, venga un'iniziativa tendente a modificare questa

legge nel senso proposto dal gruppo delle sinistre ieri. Cioè che questi 300 milioni che si versano nel corso dell'anno siano sottoscritti in obbligazioni, e gli altri 300 siano investiti in forma azionaria. Confido su questa azione per la modifica di questa legge.

All'argomentazione di Odorizzi vorrei ribattere questo: può essere non eccezionale il suo ragionamento circa la logica e correttezza giuridica di una simile legge che si richiama ad un bilancio che è da approvare, però credo che da un punto di vista di principio il Consiglio Regionale, e in primo luogo la Giunta, non debbano presentare proposte di questo genere, disegni di legge con impegni finanziari che si richiamano al bilancio per l'anno corrente che ha ancora da essere approvato. Perchè altrimenti è chiaro che in questo periodo di carenza, e cioè durante l'esercizio provvisorio, la maggioranza in sede di Consiglio può imporre qualsiasi impegno di carattere finanziario relativamente ai problemi più strani, come sosteneva Scotoni, eludendo l'art. 73.

Ormai siamo fino al collo immersi in questa questione: si tratta di salvare uno stabilimento e dare una prospettiva alle maestranze di tutto il settore produttivo che deve essere importante per Trento e per la Regione; non possiamo a questo punto mandare tutto per aria; però, proprio dal punto di vista di principio, non dovrebbero assolutamente essere seguiti un metodo ed un'iniziativa di questo genere, soprattutto da parte della Giunta Regionale, perchè altrimenti la maggioranza può imporre qualsiasi soluzione a questo riguardo, eludendo l'art. 73 dello Statuto. Questo non è logico e non è corretto.

**PRESIDENTE:** E' stata chiesta la votazione per separazione. Non so se posso sottolineare il fatto che l'art. 1, che ha approvato la spesa di 600 milioni, se non venissero approvati gli stanziamenti degli altri esercizi risulterebbe contraddittorio.

**NARDIN (P.C.I.):** Fino alla concorrenza di 600 milioni, non dice 600 milioni in un'unica soluzione.

**BERTORELLE** (Assessore Previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Esclude anche l'ipotesi.

**PRESIDENTE**: Faccio presente questo, perchè deve essere anche finanziario il provvedimento, cioè deve indicare anche il mezzo con cui si finanzia l'intero provvedimento. Ad ogni modo la richiesta di votazione separata può essere sempre avanzata. Comunque l'art. 2 lo metterò in votazione per separazione.

Prima parte: « *Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con appositi stanziamenti da iscriversi nel bilancio regionale per lire 300 milioni per l'esercizio 1958* ».

E' posta ai voti: maggioranza favorevole, 14 contrari, nessun astenuto.

Metto in votazione l'altra parte dell'articolo: 19 favorevoli, 19 contrari.

**NARDIN** (P.C.I.): Rifacciamo la votazione!

**PRESIDENTE**: Rifaccio la votazione. E' posta ai voti la seconda parte dell'art. 2: 21 favorevoli, 19 contrari, 2 astenuti.

### Art. 3

« *La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione* ».

E' posto ai voti l'art. 3: maggioranza favorevole.

Si vota la legge uno per uno, come chiamati dal Segretario, adagio, senza far confusione, perchè non vorrei trovare schede in più.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 45 votanti, 28 favorevoli, 17 contrari.

La legge è approvata.

Proporrei di discutere ciò che è all'Ordine del giorno, senza fare seduta nel pomeriggio. Ma c'è la proposta di legge n. 46, che pregherei di mettere all'Ordine del giorno, su richiesta degli Assessori Turrini e Pedrini, e cioè: « *Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, concernente provvidenze*

per intensificare ed estendere la irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino-Alto Adige ». Poichè i Consiglieri non hanno il testo non verrà discussa oggi, verrà discussa in una altra seduta, con il bilancio, o in una seduta della prossima settimana. Chiederei che venisse posta all'Ordine del giorno, dato che è urgente. Consegnare le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 40 votanti, 28 sì, 9 no, 1 scheda bianca, 2 schede nulle. La legge è inserita all'Ordine del giorno della prossima seduta.

### Punto 2) dell'Ordine del giorno suppletivo:

Disegno di legge n. 42: « *Concessione di un contributo alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano per la riforma dei servizi di ragioneria e di statistica su base meccanografica* ».

**BERTORELLE** (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): (legge la relazione).

**PRESIDENTE**: La parola al Presidente della Commissione.

**PANIZZA** (D.C.): La Commissione legislativa della previdenza, assistenza sociale, e sanità ha approvato il presente disegno di legge all'unanimità, e ne raccomanda l'approvazione da parte del Consiglio.

**SEGNANA** (D.C.): (legge la relazione della Commissione legislativa delle finanze).

**PRESIDENTE**: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge. Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione il passaggio agli articoli: approvato a maggioranza, con una astensione.

### Art. 1

« *La Regione interviene a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano per l'onere che si sono assunte a seguito della riforma dei propri servizi di ragioneria e di statistica su base meccanografica, con un contributo straordinario di lire 9 milioni per ciascuna Cassa di malattia, da ero-*

*garsi nella misura annua di lire 3 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958 ».*

BRUGGER (S.V.P.): Chiedo se questo intervento è previsto per tutte e due le Casse di malattia, di Bolzano e di Trento, o se viene fatto un solo impianto; in quest'ultimo caso, dove sorgerà l'impianto.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Il contributo è a favore delle due Casse, come dice la legge stessa, in misura di 3 milioni per ogni Cassa per ciascun anno, 1958, 1959 e 1960. Lo impianto è unico, in quanto dai dati avuti dai consulenti è risultato sufficiente un solo impianto per il volume di lavoro che si dovrà svolgere; esso sorgerà a Trento ed è assunto in gestione dal comitato di collegamento dell'Assessorato delle attività sociali, previdenza ed assistenza.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola pongo in votazione l'art. 1: maggioranza favorevole, 6 astenuti.

#### Art. 2

*« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante apposito stanziamento di lire 6 milioni, da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio, rubrica Previdenza e Assistenza Sociale e Sanità, in ciascuno degli esercizi finanziari 1958-1959 e 1960 ».*

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo: *« Alla copertura dell'onere di 6 milioni per l'esercizio finanziario 1958 si provvederà mediante prelevamento di pari somma dal fondo iscritto al cap. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ».*

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Per spiegare l'emendamento, il quale è di carattere tecnico, suggerito dalla circostanza che la presente legge viene esaminata dal Consiglio prima del bilancio regionale; pertanto bisogna aggiungere un comma che si riferisca allo stanziamento per il 1958.

BRUGGER (S.V.P.): Ci siamo di nuovo!

PRESIDENTE: E' proprio necessario questo emendamento?

BRUGGER (S.V.P.): Volevo chiedere all'Assessore competente se ci potesse dare l'assicurazione che nel caso dovesse occorrere un secondo impianto del genere, questo impianto verrà collocato a Bolzano.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Non so che assicurazione si possa dare. La Giunta aveva esaminato questa circostanza, che cioè fossero necessari due impianti, ma al momento attuale, dai dati in nostro possesso, è emerso che è sufficiente un impianto solo. E' naturale che se questo non fosse sufficiente e che si dimostrassero degli inconvenienti, il secondo impianto sarà costituito a Bolzano. Per conto mio è naturale.

PRESIDENTE: Rileggo l'emendamento aggiuntivo e lo pongo in votazione (*legge*).

BRUGGER (S.V.P.): Chiedo la votazione separata per Province, perchè ci troviamo in una situazione analoga a quella precedente.

PRESIDENTE: Questo fondo, se non risulta nell'esercizio provvisorio, non esiste adesso.

DALSASS (S.V.P.): Vorrei chiedere di chi è l'emendamento.

PRESIDENTE: Degli Assessori Bertorelle e Dalvit.

DALSASS (S.V.P.): Allora faccio presente che prima si riteneva che un bilancio non esistesse e ora si afferma il contrario!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ritirate l'emendamento!

PRESIDENTE: Questa è una variazione di bilancio, perchè gli atti di prelevamento dal fondo di riserva per un altro capitolo è una variazione di bilancio. Infatti le variazioni di bilancio si effettuano con i relativi provvedimenti. Credo che sia di competenza della Giunta il prelevamento dal fondo di riserva.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): L'emendamento ha carattere tecnico, non l'ho inventato io, è stato suggerito dalla Ragioneria. Viene detto che occorre un riferimento all'imputazione della spesa. Tale riferimento è stato fatto proprio al cap. 51: «Provvedimenti legislativi in corso di approvazione», che è quello che consente l'approvazione della legge stessa. Se no non ci sarebbe nessun riferimento.

PRESIDENTE: Basterebbe dire «All'onere derivante ecc. ...si fa fronte nella parte straordinaria del bilancio, rubrica capitolo X, del bilancio stesso». Ad ogni modo si può anche proporre un disegno di legge di variazione di bilancio a parte; fra cinque giorni convochiamo il Consiglio per approvare la legge che non è stata iscritta all'Ordine del giorno, ed allora si potrà anche inserire la nota di variazione. Se è così chiedete la votazione separata. Discutiamo pure sulla questione sollevata, cioè se è una variazione di bilancio o meno.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Ho esaminato ora la cosa e penso che si possa benissimo rinunciare all'emendamento, perchè per quando voteremo il bilancio stabiliremo esattamente il capitolo. Il precetto dell'art. 81 della Costituzione è già coperto dal fatto che si fa riferimento al bilancio, quello che sarà approvato. Quindi l'emendamento va ritirato.

DALSASS (S.V.P.): Facciamo nostro l'emendamento.

PRESIDENTE: In base al regolamento uno può fare proprio un emendamento, e dirà le ragioni per cui lo fa.

MITOLO (M.S.I.): Ed è un dipendente della Regione!

PRESIDENTE: Non fate queste osservazioni!

MITOLO (M.S.I.): No, rispondevo al cons. Dietl.

PRESIDENTE: L'emendamento ritirato è stato fatto proprio dai cons. Dalsass, Brugger e Dietl.

DALSASS (S.V.P.): Abbiamo fatto nostro questo emendamento per il fatto che riteniamo che un bilancio esista, e che si tratti di una variazione di bilancio. Perciò con questo emendamento vogliamo dimostrare che effettivamente occorre anche la votazione separata.

PRESIDENTE: Non sarebbe meglio, scusate, dato che siamo di fronte ad un articolo di natura normativa e finanziaria, farne oggetto di un provvedimento a sè stante di variazione?

BRUGGER (S.V.P.): Anche, d'accordo!

PRESIDENTE: Non adesso, in sede di bilancio, o presentandolo come nota in sede di bilancio, successivamente. E' ritirato?

BRUGGER (S.V.P.): Sì!

PRESIDENTE: Allora ritirate l'emendamento se nel bilancio o con nota di variazione al bilancio sarà provveduto alla copertura dell'onere.

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): Tengo a precisare che la Commissione delle finanze ha già approvato l'istituzione di un capitolo che prevede questa spesa. Perciò nel bilancio è già prevista questa spesa.

PRESIDENTE: Non peggioriamo la situazione!

NARDIN (P.C.I.): Il bilancio è bocciato da parte della Commissione!

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 2, senza l'emendamento.

BRUGGER (S.V.P.): Signor Presidente, ci potrebbe dire se questa variazione di bilancio sarà oggetto o no di un'apposita legge a parte? Chiedo di voler chiarire per il fatto che l'Assessore delle finanze dice che nel bilancio di previsione questo è già incluso e la Commissione finanze lo ha già messo...

RAFFAELLI (P.S.I.): E' bocciato!

BRUGGER (S.V.P.): ...però ci risulta che quel bilancio da parte della Commissione non

è stato approvato. Ora, in quale situazione ci troviamo adesso? Esiste questo emendamento o non esiste? Specialmente si deve dire ciò perchè noi l'originale bilancio del 1958 presentato al Consiglio Regionale lo abbiamo già in esercizio provvisorio; è per quello che come presentato dalla Presidenza del Consiglio attualmente è un atto valido, un bilancio provvisoriamente approvato fino al termine del 30 marzo.

**PRESIDENTE:** Penso che non ci sia questo problema, nel senso che nel bilancio invece di fare un prelevamento potrà essere istituita una voce idonea per soddisfare la spesa di 6 milioni. Voi potete approvarla o non approvarla, ma ci sarà. Se non ci sarà, la Giunta potrà provvedere con un emendamento ed inserirla nel bilancio presentato. Quando si discuterà il bilancio, la Giunta farà la proposta di istituire un capitolo con la spesa di 6 milioni per la esecuzione di questa legge. Se il bilancio fosse approvato occorrerebbe invece una nota di variazione o di prelevamento, ma dato che il bilancio abbiamo ancora da approvarlo, in sede di approvazione o verrà istituito il capitolo di spesa idoneo a soddisfare o sarà fatto con prelevamento.

**BRUGGER (S.V.P.):** Signor Presidente, non posso essere d'accordo con quanto lei ha esposto, ed insisto su quanto avevo a suo tempo affermato e ho affermato anche ieri, non essendomi convinto delle controargomentazioni addotte. L'argomento principale mio è questo: io dico che il bilancio provvisorio, la legge con la quale il bilancio del '58 è provvisoriamente approvato, dimostra che il bilancio non è approvato definitivamente con propria legge. L'art. 19 della legge sulla contabilità della Regione parla di bilanci approvati. Ora, dobbiamo distinguere fra approvazione con esercizio provvisorio ed approvazione con legge definitiva, e questa distinzione l'art. 19 non la fa, perchè parla di bilanci approvati. Credo che il bilancio che si riferisce al 1958, si debba considerare approvato, non con una definitiva legge, bensì con la legge dell'esercizio provvi-

sorio. E ciò vuol dire che noi abbiamo ragione e che questo caso rifletterebbe l'art. 19 della legge sulla contabilità regionale, perchè si tratta di una variazione di bilancio.

**KESSLER (D.C.):** L'art. 1 della legge è stato approvato; propongo che venga posto in votazione l'art. 2, così come è formulato. Se loro però mantengono l'emendamento, perchè non ho capito ancora se è ritirato o meno, lo metterò in votazione, e poi passeremo alla votazione dell'art. 2 come è formulato nella proposta di legge.

**PRESIDENTE:** Sì, lo ritirerebbero qualora la Giunta presentasse la nota di variazione o un disegno di legge che contenga questa dizione.

**KESSLER (D.C.):** Come si può fare a chiedere questo alla Giunta quando siamo in fase di approvazione del bilancio, cioè prevedere una variazione al bilancio prima di avere compilato il bilancio? Mi pare evidente che, se soltanto è possibile, questa spesa viene inserita; la variazione di bilancio presuppone che al momento della discussione del bilancio non ci sia la possibilità di inserirla. Quindi chiedere alla Giunta che faccia una variazione al bilancio nel momento che è ancora da approvare il bilancio, mi pare che sia assurdo.

**PRESIDENTE:** Va bene, lo mettiamo in votazione se loro insistono.

**MAGNAGO (Vicepresidente - S.V.P.):** Chiedo la votazione separata.

**PRESIDENTE:** Signori, la votazione separata si chiede su un disegno di legge, perchè sugli emendamenti o sugli articoli non abbiamo mai votato per votazione separata. Non lo dice il regolamento, non lo dice neppure la sentenza della Corte, perchè lascia le cose come stanno. D'altro canto c'è la richiesta di votare separatamente questo articolo. Non capisco come si possa, è un problema nuovo, ed allora mi dirà il Consiglio, perchè potrei anche sbagliare, se in questo emendamento è contenuta una variazione di bilancio o no; perchè se è una variazione di bilancio lo metto a vo-

tazione separata, se non lo è lo metto a votazione semplice. Chiederei all'Assessore delle finanze il pensiero della Giunta.

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): Non ha la forma di una variazione di bilancio, perchè la variazione di bilancio deve istituire un capitolo di spesa, e questa variazione invece indica l'articolo o il luogo dove vengono prelevati, dove esiste la previsione della possibilità di avere questi sei milioni. Una variazione di bilancio non ha nè la forma nè la sostanza dell'emendamento, dice solo dove l'Amministrazione o il Consiglio Regionale intende prelevare i sei milioni.

I sei milioni sono al cap. 51, nel fondo a disposizione per far fronte ai provvedimenti legislativi in corso. Questo è un provvedimento legislativo in corso, e nella relazione al bilancio è indicata espressamente la ragione dell'esistenza, in quel capitolo di spesa, anche dei sei milioni, oltre agli altri. Loro conoscono le vicende di quel capitolo, la Commissione finanze ha già accolto la proposta della Giunta di istituire un capitolo di spesa relativo a questa legge, lasciando in bianco la data ed il numero della legge, perchè non ancora note. La procedura è abbastanza semplice: si indica dove si preleveranno i soldi, l'atto materiale del prelievo avverrà in sede di approvazione di bilancio. Perciò questa non è una variazione di bilancio.

Il bilancio formalmente non è stato ancora approvato, e il fatto poi che la Commissione non l'abbia approvato non dice nulla. Loro sanno che il voto della Commissione è consultivo, è il Consiglio che deve approvare il bilancio; pertanto una variazione ad un bilancio che non è stato approvato non è possibile per quanto riguarda la disposizione di carattere generale, mentre per quanto riguarda la forma non è istitutivo di nessun capitolo di spesa. Quindi non è una variazione, e dirò che il suo contenuto di merito sta nell'indicazione, a sensi dell'art. 81 della Costituzione, del come l'Amministrazione fa fronte alla spesa, non è l'atto materiale di erogazione della spesa.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ritengo che questa sia una variazione di bilancio, perchè si indica un capitolo del bilancio.

KESSLER (D.C.): Che non c'è!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Allora non si può indicarlo se non c'è.

KESSLER (D.C.): Perciò segue la strada dell'art. 2, come è indicato nella legge.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Comunque ritengo anche un'altra cosa: che siccome l'emendamento come tale comporta una diversa votazione, il Consiglio dovrebbe votare preliminarmente la presa in considerazione o meno dell'emendamento.

KESSLER (D.C.): Questo è un modo abbastanza abile per cavarvi fuori dalle grane!

PRESIDENTE: Non so se il Consiglio possa mettere ai voti la presa in considerazione dell'emendamento. Nel regolamento non c'è l'istituto della « presa in considerazione » delle leggi o degli emendamenti. Ad ogni modo metto in votazione non separata.

DALSASS (S.V.P.): No, in votazione separata!

BRUGGER (S.V.P.): Tutta questa questione è sorta per il fatto che l'esercizio provvisorio l'abbiamo approvato sul 1958 invece che sul bilancio dell'anno precedente. Non so se il motivo per cui si sia approvato...

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): E' la legge del bilancio che glielo dice!

BRUGGER (S.V.P.): ...ma ciò porta a queste difficoltà, perchè su qualche cosa che non esiste non si può amministrare. Deve esistere il bilancio del 1958, e se è approvato lo esercizio su di esso per una parte dell'anno allora in un certo senso è approvato questo bilancio.

PRESIDENTE: Non è proponibile l'emendamento.

BRUGGER (S.V.P.): In ogni modo ritiriammo l'emendamento.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 2 senza emendamenti: maggioranza favorevole, 11 astenuti.

Passiamo alla votazione del disegno di legge.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: 39 votanti, 32 sì, 5 no, 2 schede bianche. La legge è approvata.

C'è da decidere ora la proroga per l'esame di un disegno di legge proposto da Arbanasich, perchè la Commissione competente non ha re-

lazionato entro i termini di regolamento e chiede due mesi di proroga. Io non posso dare che 15 giorni. E' il disegno di legge concernente « Contributi per le Casse di malattia » proposto dal cons. Arbanasich; la Commissione delle attività sociali ha 5-6 disegni di legge fermi.

Pongo in votazione la proroga alla Commissione delle attività sociali per l'esame del progetto di legge presentato dal cons. Arbanasich: unanimità.

La seduta è tolta.

(ore 12.45).

